

N. 03758/2009 REG.SEN.

N. 00927/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 927 del 2009, proposto da:
Siemens S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Berrutti,
Vittorio Nosedà, Helga Garuzzo, con domicilio eletto presso Helga
Garuzzo in Milano 5327af, via Agnello, 12;

contro

Lombardia Informatica Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano
Morazzoni, Guido Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso
Guido Salvadori Del Prato in Milano, V. L. Manara,15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, di cui alla nota in data 7 aprile 2009, prot. 2697, con il quale Lombardia Informatica S.p.A. ha disposto l'esclusione di Siemens S.p.A. dalla procedura di gara indetta per la fornitura di tomografi per risonanza magnetica e tomografi assiali computerizzati – Lotto 2;
- della deliberazione, allo stato non conosciuta dal ricorrente, con cui la Commissione di gara ha rilevato che l'apparecchiatura offerta da Siemens S.p.A. per il Lotto 2 non risponde a quanto prescritto dal paragrafo 2.3. Tabella 4 del Capitolato Tecnico;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, per quanto occorra, del bando di gara inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità

Europea in data 16 dicembre 2008, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dei relativi allegati

nonché per la condanna della resistente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lombardia Informatica Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premesso che la presente controversia può essere definita con motivazione succinta, ai sensi dell'art. 26 c. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dato avviso alle parti di tale possibilità in sede di discussione.

Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo.

La stazione appaltante resistente ha escluso la ricorrente dalla procedura per l'acquisizione della fornitura di tomografi per risonanza magnetica e tomografi assiali computerizzati (Lotto II), in considerazione della mancata rispondenza tra quanto offerto e quanto prescritto dal paragrafo 2.3. Tabella 4 del Capitolato Tecnico (la ricorrente ha offerto un sistema di rilevazione costituito da 23.552 detettori, inferiore al valore minimo richiesto dal capitolato speciale, pari a 43.000).

In sede di offerta la ricorrente presentava una dichiarazione e una relazione, volte a sostenere che il sistema offerto, nonostante fosse dotato di un numero inferiore di detettori, poiché fondato su di una tecnologia più avanzata, consentiva di realizzare prestazioni migliori di quelle poste in essere da un macchinario dotato delle specifiche richieste dal capitolato (ad es. di acquisire un numero di misure al secondo per millimetro, due volte maggiore). Quanto precede veniva argomentato in particolare nell'ambito di una "relazione di equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 D.Lgs. n. 163/2006", nella quale si indicavano le caratteristiche tecniche dei macchinari offerti che, secondo la ricorrente, avrebbero

consentito il raggiungimento, ed il superamento, delle funzionalità minime ottenute con le specifiche richieste dal capitolato speciale.

Stabilisce in proposito l'art. 68 c. 4 D.Lgs. n. 163/06 che "le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche". Aggiunge il comma successivo che "può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto". Dal provvedimento gravato non è dato in alcun modo comprendere il motivo che ha indotto la stazione appaltante a non ritenere superata, da parte dell'attuale ricorrente, la "prova" di equivalenza. L'Amministrazione resistente si è limitata ad accertare la non conformità di quanto offerto con le specifiche tecniche richieste dal capitolato speciale, senza in alcun modo illustrare le ragioni che l'hanno indotta a non ritenere che i prodotti offerti fossero funzionalmente equivalenti a quelli richiesti. Nel caso di specie il concorrente aveva prodotto una relazione in cui venivano illustrate le ragioni che, a suo dire, avrebbero consentito il raggiungimento di risultati ancora superiori rispetto a quelli conseguibili impiegando macchinari dotati delle specifiche tecniche richieste dal capitolato speciale. La predetta relazione era sufficientemente dettagliata e puntuale, onde rendere necessaria l'indicazione delle ragioni che hanno spinto la stazione appaltante a non ritenerla decisiva, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta. Una tale valutazione è completamente assente nel provvedimento gravato, che è pertanto illegittimo per difetto di motivazione.

Il ricorso è accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – accoglie il ricorso.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO